



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza dell'11 settembre 2019*

*composta dai magistrati:*

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Salvatore PILATO    | Presidente             |
| Elena BRANDOLINI    | Consigliere            |
| Maria Laura PRISLEI | Consigliere            |
| Amedeo BIANCHI      | Consigliere            |
| Maristella FILOMENA | Referendario           |
| Marco SCOGNAMIGLIO  | Referendario, relatore |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

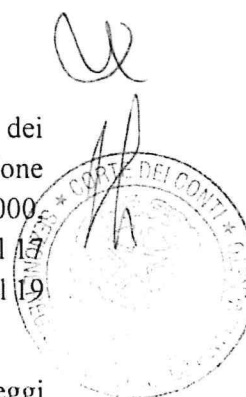
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Crespadoro (VI);

VISTA la nota prot. n. 7653 del 1 luglio 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 3149 del 15 luglio 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 7886 del 15 luglio 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-

finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Crespadoro sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Crespadoro era stato destinatario di

pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 274/2019/PRSE) con cui la Sezione aveva raccomandato di vigilare sugli equilibri di bilancio, di monitorare il Fondo crediti dubbia esigibilità, di monitorare il contenzioso eventualmente in essere al fine di valutare l'opportunità di effettuare un accantonamento di risorse ad apposito fondo rischi, di effettuare un controllo costante della spesa per il personale finalizzato ad assicurare, anche in prospettiva, il contenimento della stessa ed il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente ed infine di adottare le misure organizzative ex art. 9 del D.L. n. 78/2009 per garantire la tempestività dei pagamenti e di rispettare l'obbligo di allegazione al rendiconto di un prospetto attestante i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

## **1. RIPETUTI ERRORI NELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO**

In via preliminare dall'analisi del questionario in esame sono emersi ripetuti errori di compilazione (riguardanti, in particolare, i punti 1.5.1 evoluzione FCDE – 1.8.2 tempestività dei pagamenti dei pagamenti – 1.10.1 accantonamento fondi – 4.11 rapporti creditori debitori tra ente e organismi partecipati) che hanno richiesto un supplemento d'istruttoria per escludere ulteriori criticità sostanziali.

Il Collegio, preso atto dei chiarimenti forniti in sede d'istruttoria, non può esimersi dal raccomandare per il futuro una maggiore attenzione nella compilazione del questionario.

## **2. SPESA PER IL PERSONALE**

Come rilevato in sede di precedenti istruttorie (Delibera 475/2017/PRSE), permane anche nell'esercizio in esame la violazione dei vincoli disposti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per il personale a tempo determinato, con convezioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, rispetto alle notizie precedentemente comunicate (*...nel biennio 2013-2014 è andato in pensione l'unico operaio comunale ed il responsabile del servizio ragioneria, con una mobilità interna è stato coperto il posto vacante in ragioneria, ma questo ha comportato che l'ufficio segreteria-servizi sociali-protocollo rimanesse senza l'unico dipendente in servizio. L'Amministrazione Comunale di Crespadoro ha pertanto sostituito l'addetto della segreteria con un tempo determinato e l'operaio comunale con un altro tempo determinato per poter continuare ad erogare almeno i servizi obbligatori per legge*) gli opportuni aggiornamenti circa la situazione attuale ed il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

In merito l'Ente ha dichiarato che *"Nell'anno 2018 il Comune ha bandito due concorsi a tempo indeterminato per coprire i posti che fino al 2017 sono stati ricoperti con personale a tempo determinato. La situazione pertanto già nel 2018 è rientrata in tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente"*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato riservandosi ulteriori verifiche in sede di controllo degli esercizi futuri.

### 3. ORGANISMI PARTECIPATI

Sulla base di quanto dichiarato al punto 4.11 del questionario non si rilevano casi di mancata conciliazione dei rapporti debito-credito tra l'ente e gli organismi partecipati.

Dal parere dell'Organo di revisione si rilevano, invece, alcune differenze nei rapporti tra Ente e le società Agno Chiampo Ambiente Srl e Acque del Chiampo Spa.

In particolare, risulterebbe un credito del Comune verso Agno Chiampo Ambiente Srl pari a € 15.514,94, mentre il debito della stessa verso il Comune ammonterebbe a € 57.186,56.

In esito alla richiesta formulata dal magistrato istruttore, l'Amministrazione ha comunicato che *"Come da relazione del revisore risulta un debito del Comune verso la partecipata Agno Chiampo Ambiente srl di € 57.186,56 e un credito del Comune pari a € 15.514,94. La domanda al punto n.4.11 è stata intesa che i dati forniti dalle società partecipate corrispondono ai dati contabili dell'ente, pertanto alla domanda: Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati? È stato risposto negativamente. Si fa presente che tutti i debiti sono stati pagati e tutti i crediti sono stati riscossi"*.

Premesso che anche in sede di risposta permane una certa imprecisione, il Collegio prende atto dell'avvenuta riconciliazione delle posizioni di credito/debito nei confronti della partecipata Agno Chiampo Ambiente Srl.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Crespadoro (VI):

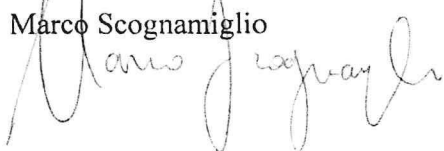
- raccomanda una maggiore attenzione nella compilazione dei questionari in esame al fine di rappresentare i dati di bilancio in maniera chiara ed inequivocabile;
- in relazione al permanere della violazione dei parametri disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 raccomanda in futuro il rispetto delle disposizioni normative in materia di personale;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Crespadoro (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2019

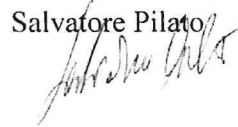
Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il - 7 NOV. 2019

~~IL DIRETTORE DI SEGreteria~~

Dott.ssa Letizia Rossini

*Ameliorc D. Bonob*

